

(N. 3009)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° aprile 1953 (V. Stampato N. 3293)*

d'iniziativa dei Deputati LEONE Giovanni e MAZZA

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1952

Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515,
a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1° gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana.

La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1951 deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.